

si al saggio legale e commerciale, e richiedendo risulti unidica solamente qualora il periodo di sospensione sia superiore al semestre e la polizza non sia stata prolungata d'ufficio.

Si è poi ammessa la possibilità di riscatto anche per le polizze prolungate d'ufficio e quindi liberate dal pagamento del premio; il valore di riscatto sarebbe calcolato attraverso la riserva matematica, diminuendola del mezzo per cento della riserva stessa per ogni anno mancante alla scadenza originariamente pattuita per la polizza mista. - Detta regola fornisce valori che si ricordano sufficientemente, all'inizio del prolungamento, con i valori di riscatto della polizza mista, pur essendo sempre inferiori.

Infine è accordata la facoltà di richiedere la garanzia supplementare del pagamento di un capitale doppio in caso di morte per infortunio, anche se questa si verificasse entro il periodo di carenza, dietro corrispondenza di un soprappremio annuo pari all'1% del capitale assicurato. - La liquidazione speciale per infortunio non sarà riconosciuta per le polizze che al momento del decesso non risultassero in pieno vigore ed al corrente col pagamento del premio (quindi anche nel caso di polizze prolungate d'ufficio).

Le suddette modifiche ed aggiunte ispirate